



PROCURA DELLA REPUBBLICA
AOSTA

Prot. n. 1006/16

Aosta 29 luglio 2016

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica
Ai Vice Procuratori Onorari
Al Personale Amministrativo
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria
Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta
Al Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri
di Torino
All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
All'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Al Questore di Aosta
Al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta
Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza
Ai Comandanti delle Polizie Locali

e per conoscenza

Al Presidente del Tribunale di Aosta
Al Procuratore Generale della Repubblica di Torino

Il Procuratore della Repubblica,

rilevata la necessità - a seguito dei già avvenuti incontri, in merito ai reati ambientali di cui alla legge n. 68 del 2015, con i Comandanti di tutte le Stazioni Forestali, i Responsabili dell'Ufficio Vigilanza Ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Valle d'Aosta, nonché con la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura, in ordine ai conseguenti problemi interpretativi e applicativi della nuova normativa - di fornire agli operatori, dopo una breve illustrazione delle principali novità legislative, alcune

linee guida interpretative e direttive di carattere operativo per garantire l'uniforme applicazione della legge su tutto il territorio di giurisdizione;

osserva

La legge n. 68/2015 ha introdotto significative novità in tema di reati ambientali operando sia sul codice penale - in cui è stato inserito con gli artt. 452 *bis* e seguenti un nuovo titolo, dedicato ai "Delitti contro l'ambiente"- sia sul decreto legislativo 152/2006, Testo Unico Ambientale, in cui, con gli artt. da 318 *bis* a 318 *octies* - nuova parte VI *bis* denominata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"- è stato introdotto un sistema estintivo per le ipotesi di reato contravvenzionali contemplate dal predetto Testo Unico.

Brevi cenni sui delitti contro l'ambiente previsti dal codice penale

I reati di: Inquinamento ambientale (art. 452 *bis*.); Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *ter*); Disastro ambientale (art. 452 *quater*); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies*); Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies*), sono caratterizzati da un comportamento che cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dei beni ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria ecc..), ovvero dell'ecosistema, biodiversità anche agraria, flora o fauna.

In particolare "costituiscono disastro ambientale, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

In altre parole siamo di fronte ad una situazione di danno notevole e conclamato.

Va segnalato che, tra le nuove fattispecie di reato ambientale, vi sono anche quelle di Impedimento del controllo (di vigilanza ambientale, elusione o compromissione dei suoi esiti: art. 452 *septies*) e Omessa bonifica (art. 452 *terdecies*).

Ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 318 bis ss. T.U.A.

Il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali del Testo Unico Ambientale, analogo a quanto previsto dal D.Lgs. 758/1994, in materia di sicurezza sul lavoro, si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

È quindi necessario chiarire che cosa debba intendersi per "**danno o pericolo attuale e concreto di danno**" posto che la sua assenza è il presupposto di accesso alla nuova disciplina ed alla conseguente estinzione del reato.

Premesso che, secondo il principio costituzionale di ragionevolezza, in totale assenza di offensività della condotta non potrebbe sussistere una norma incriminatrice, va evidenziato che in alcuni settori particolarmente importanti, o in cui è necessario far crescere la consapevolezza dei cittadini, il legislatore attua una

forma anticipata di tutela del bene protetto sanzionando comportamenti prodromici ad una offesa più grave e rilevante.

A ben vedere le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 152/2006 configurano quasi sempre reati di pericolo astratto, in cui non è necessario dimostrare il nesso eziologico tra la condotta accertata e la compromissione concreta del bene ambientale.

L'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, pur in presenza di offensività, dovrà essere valutata tenendo presente che il legislatore da un lato ha inasprito le sanzioni per i nuovi delitti ambientali (più sopra richiamati) in cui il danno è particolarmente grave, dall'altro, con apprezzabile intento deflattivo, ha previsto l'accesso ad una soluzione premiale per il contravventore che, con la sua condotta, non abbia determinato modifiche o turbative irreversibili all'ambiente in cui ha operato.

Tra questi due estremi il parametro cui fare riferimento per valutare l'esistenza di un "danno" o "pericolo concreto ed attuale di danno" può essere tratto dal disposto di cui all'art. 300 D.Lgs. 152/2006 che definisce danno ambientale "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

Le fattispecie di reato estinguibili con il meccanismo delle prescrizioni sono innanzi tutto quelle "formali", ossia relative alla mancanza di autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di un'attività, ovvero all'inosservanza di specifiche disposizioni ivi contenute.

Potranno inoltre essere impartite prescrizioni, con conseguente possibile estinzione del reato, ogni volta in cui la condotta illecita abbia determinato una modificazione marginale della realtà (si pensi ad es. al deposito incontrollato o all'abbandono di rifiuti su una porzione di terreno non significativamente estesa), ovvero il danno o il pericolo siano eliminabili con comportamenti virtuosi da parte del contravventore, restando invece esclusi tutti i casi in cui il danno o il pericolo siano irreversibili.

In ogni caso la valutazione circa il danno o il pericolo, affidata alla prudente esperienza dell'organo accertatore, andrà sempre effettuata in concreto.

L'art. 318 *bis* afferma inoltre che "le disposizioni della presente parte (relative alla possibilità di estinzione del reato a seguito di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) si applicano alle **ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto...**", senza distinguere se il riferimento sia alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, con arresto o ammenda in via alternativa, ovvero a quelle punite con arresto e ammenda in via cumulativa, o con il solo arresto.

Taluni interpreti, valorizzando l'aspetto deflattivo delle nuove norme, peraltro applicabili in assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno (nel senso sopra indicato), pur escludendo che possano essere estinte con la nuova procedura le contravvenzioni (come ad es. l'art. 255 co. 3) punite con la sola pena dell'arresto, in considerazione del disposto di cui all'art. 318 *quater* co 2 in base al quale, come già ricordato, il contravventore che ha ottemperato alle prescrizioni viene ammesso a

pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ritengono che le prescrizioni siano applicabili anche alle fattispecie punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Evidenziano l'importanza pratica di tale soluzione con riferimento ad una delle più importanti norme penali contenute nel Testo unico ambientale, ossia l'art. 256, che punisce con pena alternativa la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (lett. a) e con pena congiunta le ipotesi relative a rifiuti pericolosi (lett. b), la cui valutazione non è rimessa all'interprete, ma è effettuata dal legislatore con categorizzazioni non sempre rispondenti, nel caso concreto, ad effettiva pericolosità.

Ferma l'applicabilità del nuovo meccanismo prescrizionale alle fattispecie punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa di arresto o ammenda (perché in tal caso viene legittimamente effettuata una valutazione di applicabilità della sola ammenda), e pur considerando le apprezzabili ragioni interpretative sopra ricordate, **non si ritiene possibile applicare la nuova procedura alle fattispecie punibili con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda** perché in tal caso con il pagamento dell'oblazione amministrativa e l'estinzione del reato verrebbe cancellata la pena dell'arresto, con violazione del principio di legalità e di graduazione della risposta sanzionatoria in relazione alla gravità dell'offesa al bene protetto sancita dal legislatore.

Procedura di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A.

La procedura estintiva si articola in tre momenti fondamentali:

1 – L'accertamento della violazione e le prescrizioni

La Polizia Giudiziaria o l'organo di vigilanza ambientale – quando opera con funzione di P.G. – accerta la violazione di carattere penale al D.Lgs. 152/2006 che non abbia cagionato danno o pericolo di danno concreto ed attuale alle risorse ambientali;

informa senza ritardo il P.M.;

impartisce prescrizioni, tecnicamente asseverate dall'organo tecnico competente per materia, volte alla salvaguardia concreta del bene giuridico tutelato, assegnando al contravventore un congruo termine per l'adempimento, prorogabile per una sola volta e per un massimo di 60 giorni in casi eccezionali, documentati e non imputabili al contravventore;

2 - La verifica dell'adempimento e l'ammissione all'oblazione

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine così assegnato, l'organo accertatore verifica il puntuale adempimento del contravventore a quanto prescritto ed in caso positivo lo ammette al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla fattispecie incriminatrice;

3 – L'estinzione del reato e l'archiviazione del procedimento penale

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo accertatore comunica al P.M. l'avvenuto adempimento e pagamento;

il perfezionamento dell'iter sopra descritto estingue il reato, per cui il Pubblico Ministero provvederà a richiedere al G.I.P. l'archiviazione del procedimento.

Nel caso in cui l'iter non si sia invece perfezionato, per inadempimento alle prescrizioni impartite o per mancato pagamento, l'organo accertatore ne darà notizia

al P.M. entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nel verbale di prescrizioni. I termini del procedimento penale ricominciano a decorrere ed il P.M. assume come di consueto la direzione delle indagini preliminari.

L'iscrizione della notizia di reato e la sospensione dei termini

Quando la P.G. o l'organo di vigilanza ambientale accerta l'illecito, ne dà notizia "senza ritardo" al P.M. (art. 318 *ter*), segnalando che al contravventore sono state – o saranno a breve – impartite le prescrizioni volte all'estinzione del reato, secondo la procedura prevista dalla nuova parte VI *bis* del T.U.A.

Il Pubblico Ministero provvede all'iscrizione del contravventore nel Registro Generale delle Notizie di Reato con formazione del relativo fascicolo processuale.

I termini del procedimento penale restano tuttavia sospesi (318 *sexies*) sino a quando il P.M. non riceve dall'organo accertatore notizia dell'esito della procedura estintiva (318 *quater*).

Deve ritenersi che i termini del procedimento penale siano sospesi sin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, anche nel caso in cui la comunicazione dell'organo accertatore non contenga quale allegato il verbale di prescrizioni impartite al contravventore, ma solo l'informativa circa il fatto che la fattispecie concreta rientra fra quelle cui è applicabile la nuova procedura estintiva e che sono in corso di elaborazione o asseverazione le prescrizioni da impartire.

Il procedimento penale rimane sospeso sino all'inoltro da parte della P.G. di una delle comunicazione di cui all'art. 318 *quater* ma, in ogni caso, non potrà rimanere sospeso oltre i termini massimi previsti dalla nuova procedura (120 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione).

Qualora l'organo accertatore - secondo una valutazione di sua competenza - ritenga che non sussistano le condizioni per applicare la nuova procedura estintiva, ne darà atto in modo motivato con la trasmissione della notizia di reato, cui seguirà iscrizione del nome del contravventore nel Registro delle Notizie di Reato con conseguente instaurazione di procedimento penale senza sospensione dei termini.

Pertanto l'organo accertatore, comunicando al P.M. la notizia di reato, **dovrà mettere in evidenza una delle seguenti alternative:**

- a) la fattispecie concreta rientra fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 *bis* ss. T.U.A. e sono state impartite prescrizioni al contravventore, di cui si allega il verbale, evidenziandone l'avvenuta notifica;
- b) la fattispecie concreta rientra fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 *bis* ss. T.U.A., ma non sono state ancora impartite prescrizioni, perché in fase di elaborazione o asseverazione, nel qual caso sarà necessario trasmettere in Procura un *seguito* della notizia di reato al momento in cui le prescrizioni siano state notificate al contravventore;
- c) non si ritiene che la fattispecie concreta rientri fra quelle cui può applicarsi la procedura estintiva ex artt. 318 *bis* ss. T.U.A., caso in cui è essenziale che

l'organo accertatore motivi in modo puntuale la sua valutazione, dal momento che l'indagato non viene ammesso al trattamento più favorevole con possibilità di estinguere il reato.

Prerogative del Pubblico Ministero durante la sospensione del procedimento

L'art. 318 *sexies* al comma 3 afferma "La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale".

Attivazione ed obbligatorietà dell'istituto

L'attivazione della procedura prevista dagli artt. 318 ss T.U.A., tenuto conto del tenore letterale della norma "l'organo di vigilanza ... ovvero la polizia giudiziaria (che, data la dizione generica, si riferisce sia agli ufficiali che agli agenti) impartisce al contravventore un'apposita prescrizione ...", è da ritenersi obbligatoria, anche se la Polizia Giudiziaria che acquisisce la notizia di reato ovviamente eserciterà la propria discrezionalità nel valutare, sia la sussistenza della fattispecie di reato, sia l'attualità e concretezza del danno o del pericolo, la cui assenza è il presupposto della procedura.

Poiché il comma 4 dell'art. 318 *ter* evidenzia "Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.", è evidente che, pur essendo la prescrizione al contravventore un atto di competenza della Polizia Giudiziaria (da evidenziare che ai sensi dell'art. 318 *quinquies* qualora il Pubblico Ministero acquisisca la notizia di reato di propria iniziativa, da privati o da altri pubblici ufficiali "ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria" perché provvedano ad attivare la procedura estintiva di cui agli artt. 318 *ter* e *quater*), quest'ultima dovrà sempre motivare adeguatamente le proprie valutazioni, soprattutto nel caso in cui ritenga di non disporre l'accesso alle prescrizioni, anche per consentire al Pubblico Ministero di assumere in modo più completo le proprie decisioni in merito all'esercizio o meno dell'azione penale.

Raccomando pertanto, nei casi dubbi, di attuare una interlocuzione con il Sostituto Procuratore che si occupa della materia specialistica, ovvero, in caso di urgenza, con il P.M. di turno, al fine di garantire un comportamento coerente delle istituzioni nei confronti del contravventore ed uniformità nell'applicazione della legge penale.

Coordinamento con altri istituti deflattivi (particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.)

La disciplina in commento si inserisce nel più ampio quadro degli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno cercato di incidere con effetto deflattivo sui carichi pendenti degli Uffici Giudiziari.

Appare quindi opportuno evidenziare le condizioni applicative dell'istituto delle prescrizioni in materia ambientale in rapporto all'oblazione ex artt. 162 e 162 *bis*

c.p. e all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p..

Innanzitutto - tenuto conto della specificità della materia, del fatto che il legislatore richiede, anche in caso di sussistenza di danno "lieve", che il contravventore operi una rimessione in pristino di quanto effettuato nell'ambiente, nonché della disciplina più favorevole al reo in termini, sia di sanzione pecuniaria, sia di ulteriori conseguenze penali - è ragionevole ritenere che *in primis* debba trovare applicazione la nuova disciplina di cui agli artt. 318 *bis* ss. T.U.A.

L'art.131 *bis* c.p. potrebbe essere applicato in caso di valutazione discordante tra P.G. e P.M. che, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma, oggettive, soggettive e procedurali, potrà chiedere al G.I.P. l'applicazione del predetto istituto.

Per quanto invece riguarda l'oblazione di cui agli artt. 162 e 162 *bis* c.p., la prima applicabile alle contravvenzioni punite con la sola ammenda ("il contravventore è ammesso a pagare una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato"), la seconda alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ("il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento... l'oblazione non è ammessa nel caso del terzo capoverso dell'art. 99, dall'art.104 o dall'art.105 – tutti casi di grave recidiva – né quando permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" inoltre "... il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto"), la prima non pare applicabile, posto che per le violazioni contravvenzionali al Testo Unico Ambientale punite con la sola ammenda il legislatore ha previsto una procedura con cui è possibile pervenire all'estinzione del reato solo se si elimini il pur lieve danno causato all'ambiente, condizione non richiesta per l'applicabilità dell'art. 162 c.p.

Per quanto invece riguarda l'art. 162 *bis* c.p., che, come si è visto, è strutturato in modo compatibile con le finalità del D.Lgs 152/2006, è lo stesso articolo 318 *septies*, comma 3, del medesimo testo di legge, a richiamarne l'applicabilità "L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo ... ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 162 *bis* del codice penale. In tal caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

L'asseverazione delle prescrizioni

L'art. 318 *ter* afferma testualmente che "allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata ..." che, nella maggior parte

dei casi, si identifica con l'A.R.P.A..

Ad una prima lettura la formula del legislatore parrebbe riferirsi indiscriminatamente a tutte le prescrizioni, tuttavia, proprio in considerazione del carattere tecnico e di specializzazione evidenziato dalla norma, l'interpretazione, da effettuarsi secondo logica e per evitare inutili aggravii di tempo, efficienza, e costi per la Pubblica Amministrazione, nonché in armonia con le finalità proprie della nuova disciplina (che sono quelle di salvaguardare l'ambiente con un rapido intervento "correttivo" da parte dello stesso contravventore), non può che essere quella per cui l'asseverazione è da ritenersi necessaria in tutti i casi in cui la prescrizione abbia un contenuto tecnico di livello superiore a quello che deve normalmente possedere un appartenente agli organi di controllo.

Ad esempio, con riferimento all'esercizio di una attività abusiva, per prescrivere di richiedere un'autorizzazione, o rinnovarne una scaduta, ovvero per prescrivere la rimozione, secondo le disposizioni di legge, di un esiguo quantitativo di rifiuti, non sarà necessario l'intervento dell'ARPA, tanto più che in Valle d'Aosta vi è una notevole presenza di P.G. specializzata in materia ambientale, rappresentata dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e da diciassette stazioni del Corpo Forestale dislocate sul territorio e coordinate da un Ufficio Vigilanza Ambientale. Piuttosto l'intervento dell'ARPA potrebbe invece rivelarsi necessario per appurare se vi sia un danno concreto ed attuale per l'ambiente, e dunque se vi siano i presupposti per impartire la prescrizione.

Pertanto vi sarà necessità di asseverazione tecnica da parte dell'organismo competente – nella maggior parte dei casi l'ARPA – quando le prescrizioni riguardino un *facere* che implichi valutazioni di carattere tecnico.

Come inoltre evidenziato nel corso della relativa riunione tenuta presso questa Procura, al fine di realizzare una doverosa uniformità di applicazione della normativa su tutto il territorio di giurisdizione, **gli operanti del Corpo Forestale della Valle d'Aosta informeranno dell'acquisizione della notizia di reato l'Ufficio di Vigilanza Ambientale**, che, considerata la fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione, potrà esonerare la Stazione operante dal richiedere l'asseverazione della prescrizione impartita o da impartire.

Le prescrizioni "ora per allora"

Può accadere che l'organo accertatore conosca una notizia di reato quando la vicenda si sia già esaurita, o perchè l'antigiuridicità della condotta del contravventore ha già manifestato pienamente i suoi effetti, o perchè la situazione è stata sanata prima dell'intervento della P.G., ovvero perchè si tratta di reati istantanei.

In tutti questi casi – si pensi ad un'attività che è stata esercitata solo per un certo periodo in assenza di autorizzazione – poiché la fattispecie di reato è stata integrata, la condotta non può rimanere sprovvista di sanzione.

L'organo accertatore potrà dunque impartire prescrizioni "ora per allora", ammettendo direttamente il contravventore al pagamento della sanzione, pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla norma incriminatrice, al fine dell'estinzione del reato.

L'inadempimento delle prescrizioni

Come già ricordato, l'organo accertatore, acquisita la notizia di un reato previsto dal D.Lgs. 152/2006 – punito con la sola ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda – che non abbia cagionato danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, impartisce al contravventore prescrizioni finalizzate ad elidere le conseguenze negative della condotta e comunica al più presto la notizia in Procura, segnalando che il procedimento penale è da ritenersi sospeso ex artt. 318 ss. T.U.A..

Il verbale con cui vengono impartite le prescrizioni – da notificare all'indagato, con relata di notifica da unire agli atti trasmessi in Procura – deve contenere l'indicazione di un termine entro il quale le prescrizioni possono essere adempiute.

Tale termine può essere prorogato per una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta del contravventore e in conseguenza del verificarsi di impedimenti a lui non imputabili.

L'eventuale proroga del termine con la nuova scadenza dovrà risultare da atto scritto, essere comunicata con sollecitudine in Procura, evidenziando che si tratta di seguito alla prima notizia di reato, con specifica indicazione sulle motivazioni della proroga.

I termini del procedimento penale – ed in particolare quello semestrale per la conclusione delle indagini preliminari – rimarranno sospesi sino a quando il P.M. non riceverà una delle comunicazioni di cui all'art. 318 *quater*, ossia l'esito positivo della procedura, cui conseguirà la richiesta al GIP di archiviazione per estinzione del reato, ovvero l'inadempimento della prescrizione.

Va valutato se un adempimento parziale, tardivo, ovvero il raggiungimento dello scopo prefissato con modalità diverse da quelle prescritte debba comunque considerarsi inadempimento, con ripresa dei termini del procedimento penale.

Un adempimento parziale equivale ad inadempimento, salvo che le difformità da quanto prescritto siano di minima entità e possano considerarsi irrilevanti.

Sul punto sarà importante la valutazione motivata dall'organo tecnico di riferimento.

Allo stesso modo, l'adempimento tardivo potrà essere considerato valido solo qualora il ritardo sia di minima entità.

Per quanto riguarda infine il raggiungimento dello scopo con modalità diverse da quelle prescritte, le prescrizioni potranno considerarsi adempiute laddove – con valutazione da effettuarsi caso per caso dall'organo accertatore – il “cambio di programma” sia dovuto a difficoltà non prevedibili né imputabili al contravventore.

In tutti gli altri casi, come già ricordato, sarà eventualmente applicabile l'art.162 *bis* c.p.

Il pagamento della sanzione amministrativa

Ferma l'entità della sanzione stabilita dalla legge, va rilevato che non vengono date indicazioni sul destinatario del pagamento e sull'eventuale mancato rispetto dei termini per il versamento.

Per quanto riguarda il primo punto, appare logico ritenere che la somma sia da

corrispondere all'Ente preposto alla tutela del bene giuridico protetto, generalmente la Regione.

Circa il pagamento tardivo, in modo analogo all'adempimento delle prescrizioni, potrà essere tollerato un breve superamento del termine, comunque non superiore a quindici giorni, tenuto conto delle motivazioni del contravventore.

Evidenzio, perché vi sia certezza sul *dies a quo* di decorrenza del termine di 30 giorni per provvedere al saldo, la necessità che l'organo accertatore notifichi al contravventore il provvedimento di ammissione al pagamento, trasmettendone copia al P.M.

In presenza di esigenze documentate il contravventore potrà essere ammesso ad un pagamento rateale, purché l'intera somma sia versata entro il termine complessivo di 60 giorni dall'ammissione al pagamento e comunque le prime rate, comprensive almeno del 50% della somma totale, siano versate entro trenta giorni.

Sequestri e confisca

La normativa di carattere generale di cui all'art. 240 c.p. ed alcune norme speciali contenute nel D.Lgs. 152/2006 – es. art. 256 co. 3 per quanto riguarda l'area su cui è stata realizzata una discarica, artt. 258 e 260 con riferimento al mezzo di trasporto utilizzato per attività di traffico o gestione illecita di rifiuti – trattano dell'istituto della confisca, cui spesso è finalizzato il sequestro operato dalla P.G. in fase di accertamento della notizia di reato.

Preliminarmente pare utile richiamare la distinzione fondamentale tra due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale:

probatorio (art. 354 c.p.p.): necessario affinché “le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi o delle cose non venga mutato” a fini esclusivamente probatori; operato dalla P.G. di iniziativa e convalidato dal P.M., ovvero decretato dal P.M.; suscettibile di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di convalida; la persona a carico della quale è stato operato può proporre istanza di dissequestro che il P.M. può accogliere o respingere con decreto; contro il provvedimento del P.M. è ammessa opposizione di fronte al GIP (art. 263 co. 5 c.p.p.).

preventivo (art. 321 c.p.p.): da attuare “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati”; operato d'iniziativa dalla P.G. con verbale trasmesso entro 48 ore al P.M., che ne chiederà al GIP la convalida, ovvero richiesto dal P.M. al GIP.

Sull'istanza di dissequestro il P.M. decide autonomamente in caso di accoglimento, mentre in caso di rigetto, anche parziale, dovrà trasmettere gli atti al GIP – che deciderà con ordinanza - con il proprio parere.

Da evidenziare che, anche quando la P.G. procede ad un sequestro probatorio – di più facile ed immediata gestione – in qualsiasi momento il P.M. potrà chiedere al GIP di trasformarlo in sequestro preventivo.

Evidenzio inoltre l'importanza di procedere sempre nei confronti dell'indagato con verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia, ovvero di ufficio.

Segnalo che nella pratica – in particolare nel caso di abbandono o deposito controllato di rifiuti – accadrà frequentemente che l'adempimento delle prescrizioni richieda un accesso all'area da parte dell'indagato.

In questo caso lo stesso dovrà formalizzare una richiesta di dissequestro finalizzata all'adempimento delle prescrizioni sulla quale si esprimerà il P.M., che in sede di accoglimento potrà delegare la P.G. ad assistere alle operazioni e redigerne processo verbale.

Qualora le esigenze del caso concreto lo giustifichino, il P.M. potrà autorizzare l'accesso ai beni in sequestro con particolari finalità, mantenendo comunque la cautela, utilizzando il meccanismo previsto dall'art. 261 c.p.p. (rimozione e riapposizione dei sigilli).

Breve elenco esemplificativo di reati ambientali estinguibili ex artt. 318 bis ss.

per i quali bisognerà comunque valutare in concreto che vi sia assenza di un danno o di un concreto ed attuale pericolo di danno ambientale:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi
- gestione di rifiuti senza comunicazione, ovvero in assenza o in difformità da autorizzazione
- scarichi in acque reflue industriali di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione o con superamento dei limiti
- esercizio di attività che producono emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione o con superamento dei limiti
- esercizio di attività per le quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale in assenza di autorizzazione o con violazione delle sue prescrizioni.

Ringrazio per la collaborazione ed auguro a tutti buon lavoro.

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott.ssa Marilinda Mineccia

